

Già inviata a TUTT

23 GEN 2020



248 AR

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

**LETTERA CIRCOLARE**

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI  
LORO SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI  
DELLE SCUOLE F. E A. DEL PERSONALE  
LORO  
SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
- SEGRETERIA GENERALE.  
SEDE

VISTO  
22 GEN 2020  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Francesco Basentini

e. p. c.

AL SIGNOR CAPO  
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  
UFFICIO IV- RELAZIONI SINDACALI  
SEDE



Oggetto: Polo Unico per le visite fiscali. Disciplina visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Precisazioni.

Come noto, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017, entrato in vigore il 13 gennaio 2018, titolato "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono state impartite nuove disposizioni in materia nei confronti dei dipendenti delle pubbliche



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

amministrazioni prevedendosi esplicitamente, all'art. 10, l'abrogazione delle precedenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206.

In particolare:

- l'**art. 1** del decreto dispone che la visita fiscale, oltre che a seguito della richiesta del datore di lavoro mediante canale telematico, può essere disposta anche su iniziativa dell'INPS;
- all'**art. 2** è previsto che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 55 septies del D.lgs. n. 165/2001 secondo il quale *"...Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevedere l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative<sup>1</sup>"*;
- l'**art. 3** individua le fasce di reperibilità, costituite dai periodi ricompresi tra le ore 9:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 18:00, precisando che l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi;
- l'**art. 4** individua i casi e le circostanze in cui i dipendenti sono esclusi dall'obbligo di reperibilità e, precisamente:
  - a) per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  - b) nei casi di causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  - c) laddove sussistano stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;

<sup>1</sup> Al riguardo, su tale ultimo punto, si conferma quanto già disposto con lettera circolare 30 novembre 2011, n. 458943 significando che per espressione "giornata non lavorativa" si intende quella riferita non solo alla domenica ed ai festivi, ma a tutte le giornate in cui la prestazione lavorativa non è stata effettuata a qualsiasi titolo, eventualmente anche in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

- l'**art. 8** dispone che la mancata accettazione da parte del dipendente dell'esito della visita fiscale debba essere accettata seduta stante;
- relativamente al rientro anticipato al lavoro per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia (**art. 9**), il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo rilasciato dal medesimo medico ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Il Polo Unico INPS è dunque il nuovo strumento che si occupa sia della gestione delle visite fiscali per i dipendenti del settore privato e pubblico; questo ha il compito di disporre visite mediche di controllo d'ufficio, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza dei controlli: per poter portare compiutamente a termine questo obiettivo si rende necessario l'invio all'INPS del certificato di malattia con la modalità telematica, cosa tuttavia non ancora possibile per le Forze Armate ed i Corpi di Polizia per motivi di segretezza e di sicurezza nazionale. Tale situazione, nell'emanazione delle linee guida attuative, ha dato luogo a vari approfondimenti al fine di chiarire con esattezza l'ambito di applicazione della novella legislativa.

Inizialmente, nelle more dell'adozione del suindicato regolamento, nonché dell'atto di indirizzo previsto dal comma 2-bis dell'art. 55 septies del dlgs n. 165/2001, con **messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017** l'INPS aveva fornito le prime istruzioni operative per l'attuazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 che, novellando - tra l'altro - l'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sostituito il comma 5-bis ed inserito il comma 2-bis con la previsione del "Polo Unico per le visite fiscali".

In tale messaggio il citato ente previdenziale individuava le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sul Polo Unico, specificando, tra l'altro, che ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 rientravano tra esse "... tutte le amministrazioni dello Stato..." nonché, ex 7, comma 1, del DL n. 179/2012, i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "...ove per tali dipendenti si intendono, ex art. 3 del medesimo D.Lgs : .....Personale della carriera dirigenziale penitenziaria ...". Veniva inoltre puntualizzato che, considerata l'inapplicabilità al personale del comparto sicurezza-difesa delle disposizioni inerenti la certificazione telematica



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

della malattia (art. 7, comma 2, DL 179/2012, convertito con L. n. 221/2012), "... Le disposizioni di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (cfr. art. 7, comma 2 del DL 179/2012) al << personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco >>. Nello specifico, per personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato si intendono: ... Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria ...".

Il predetto Ente, nel diramare direttive in ordine alle modalità di attuazione per la richiesta delle visite mediche di controllo (VMC) da parte delle pubbliche amministrazioni, precisava altresì che "...Ovviamente, nulla è innovato per le PA non rientranti nella platea dei destinatari della norma, che potranno sempre richiedere, nelle usuali modalità, la VMC..." e che, "...Pur considerando l'attribuzione esclusiva all'Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l'Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto - alla luce del disposto di cui all'art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell'Inail - non può interferire con il procedimento di valutazione medico giuridica di tali tipologie di <<eventi>>...".

Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico legali permangono in capo all'Inail secondo le modalità già vigenti prima del D.M. 206/2017. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, titolato "*Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*", che stabilisce - fino al complessivo riordino della materia - l'inapplicabilità al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per tale personale non si deve alcuna denuncia di infortunio all'INAIL, rimanendo la disciplina dei rispettivi ordinamenti che, per quanto riguarda anche il Corpo di polizia penitenziaria, prevedono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infortunio sul lavoro e per le malattie contratte per causa ed effetto del servizio.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

Con successivo **messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018**, l'INPS, riepilogando le disposizioni di legge in materia di Polo Unico di medicina fiscale e le istruzioni operative diramate con vari messaggi (n. 3384/2017, n. 3685/2017, n. 4282/2017 e n. 137/2018), e precisando che la normativa sul Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito al suddetto ente previdenziale solo alcune specifiche competenze, permanendo invece in capo alle amministrazioni pubbliche specifici poteri di verifica e valutazioni, e precisando altresì che eventuali certificati cartacei di malattia dei dipendenti non devono essere trasmessi all'Inps ma unicamente al proprio datore di lavoro cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, D.lgs n. 165/2001) i controlli circa la loro validità, ha:

- specificato nuovamente che la normativa in materia di Polo Unico si applica anche *“ai dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, ma rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 55 septies relativo alla certificazione telematica della malattia (art. 7, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) ovvero il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, ..... il personale della carriera dirigenziale penitenziaria ...)*;
- ribadito che, in ogni caso, *“... la normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (tra le quali la malattia dei figli, l'interdizione anticipata per gravidanza, l'inidoneità temporanea a mansione accertata dalla CMO o da commissioni di seconda istanza, ecc.) e che, di conseguenza, eventuali richieste avanzate in maniera impropria dai datori di lavoro per le casistiche individuate avrebbero comunque comportato l'addebito delle spese sostenute per l'istruttoria eseguita e per l'eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato (emissione di fattura invece non dovuta per i casi di malattia comune del lavoratore per le PP.AA. rientranti nel Polo Unico)*;
- spiegato che *“con riferimento all'infortunio sul lavoro e alla malattia professionale è tuttavia opportuno precisare, per meglio chiarire gli ambiti di competenza dell'Inps, che diverso è il caso in cui un lavoratore abbia avuto un riconoscimento definitivo e*



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

*percentualizzato dall'Inail per una menomazione a carattere permanente contratta in occasione di lavoro e allo stesso... ”;*

- avvertito della necessità di approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti in ordine all'esclusione dal campo di applicazione della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale del personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato (tra i quali il Corpo di polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali, per espressa disposizione normativa (art. 7, comma 2, DL 179/2012, convertito con L. n. 221/2012), non sono applicabili le norme inerente la certificazione telematica della malattia. A tal riguardo si è precisato che nelle more delle necessarie verifiche *“... per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d'ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all'Inps per la gestione del Polo Unico. L'assenza della certificazione telematica di malattia per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato al momento impedisce la possibilità per l'Istituto di disporre visite mediche di controllo d'ufficio..... ”.*

Per ultimo, con **messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019**, l'INPS, a scioglimento della riserva di cui al punto precedente, ha comunicato che *“... In data 25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della Medicina Fiscale, pur riservando a ulteriori approfondimenti la questione relativa all'esclusione di tale personale dall'obbligo della certificazione telematica della malattia... ”.*

Il suddetto Ente ha specificato dunque che:

- ✓ le visite effettivamente eseguite, fatti salvi i controlli dell'Inps sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, non determineranno l'emissione di fattura elettronica, restando a carico dell'Istituto a valere sui finanziamenti stabiliti;



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

- ✓ che, per quanto riguarda le visite mediche di controllo d'ufficio ordinate dall'Istituto nell'ambito del Polo Unico, allo stato, l'esclusione dall'obbligo di trasmissione telematica della certificazione della malattia per il personale del comparto sicurezza-difesa (prevista dal citato art. 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 convertito con la legge n. 221/2012) ne rende impraticabile la disposizione;
- ✓ che, atteso che la normativa vigente “... attribuisce solo alcune specifiche competenze all'Istituto, mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazioni...” e che “... eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all'Inps ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1 D.lgs n. 165/2001) i controlli circa la loro validità ... d'ora innanzi...” per il personale dipendente appartenente alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell'ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico. Ciò facendosi invece riserva, in attesa di ulteriori approfondimenti, di comunicazioni in ordine alla disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di controllo d'ufficio.

L'esame congiunto delle disposizioni normative e degli approfondimenti intervenuti nel tempo, che depongono sulla innegabile complessità della argomento, rende necessario pertanto chiarire definitivamente questioni che sono risultate evidentemente controverse e che pertanto hanno dato luogo a comportamenti differenziati nell'ambito del territorio nazionale.

Pertanto, ferme restando le indicazioni operative rese dall'Inps e l'esclusione, stante l'espresso dettato normativo (art. 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 convertito con la legge n. 221/2012) per il personale del comparto sicurezza dall'obbligo della certificazione telematica, si ritiene di poter sciogliere definitivamente ogni dubbio in ordine alla piena applicabilità anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Ruolo ad



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, oltre che per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 17 ottobre 2017, n. 206.

In relazione a ciò si rappresenta che le visite fiscali di controllo sono disposte nei confronti di tutto il predetto personale assente anche per patologie collegate a causa di servizio ad esclusione dei soli casi espressamente previsti dal citato articolo 4 del decreto 206/2017 e cioè:

- a) nei casi in cui dalla documentazione agli atti dell'ufficio e dalla certificazione del medico curante a giustifica delle assenze risultino presenti patologie gravi che richiedono terapie salvavita (es. emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ecc);
- b) nelle ipotesi di causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle sole prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero alle patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) laddove sussistano stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Di fatto è tuttavia evidente che le ipotesi di cui alle lettere b) e c) non risultano di fatto concretamente applicabili riferendosi a patologie non riscontrabili nel personale in servizio, nei confronti del quale, in presenza di tali menomazioni, viene adottato un provvedimento di riforma.

Per completezza si conferma che la visita fiscale non va richiesta nei casi in cui il personale sia a disposizioni delle Commissioni Mediche Ospedaliere per l'accertamento dell'idoneità al servizio

Per ultimo, atteso che per il personale in regime di diritto pubblico rimane al momento vigente la certificazione sanitaria in forma cartacea, si pone l'attenzione a che gli interessati abbiano cura di rappresentare al medico il proprio "status giuridico" ai fini del rilascio del certificato in forma cartacea.





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

Concludendo, al fine di fare chiarezza si riporta il seguente schema riepilogativo significando che nel quadro A è riportata la precedente disciplina abrogata mentre nel quadro B è indicata la normativa vigente applicabile:

Specchio di raffronto Casi esclusione Fasce reperibilità	
QUADRO A	QUADRO B
<b>Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 Abrogato</b>	<b>Decreto 17 ottobre 2017, n. 206</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>patologie gravi che richiedono terapie salvavita;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>patologie gravi che richiedono terapie salvavita;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>infortuni sul lavoro</li></ul>	////////////////////////////////////
<ul style="list-style-type: none"><li>malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>caso in cui sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato</li></ul>	////////////////////////////////////

Si precisa che dal complesso delle disposizioni di settore riferibili al personale del comparto emerge che per il caso in cui l'assenza del dipendente sia dovuta a lesioni/ferite traumatiche riportate durante l'espletamento del servizio la visita fiscale non sia dovuta per il periodo compreso tra l'evento traumatico ed il rientro in servizio.



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

Si sottolinea, infine, che non si può ritenere più escluso dalle cd. *“fasce di reperibilità”* il personale già sottoposto a visita fiscale, relativamente al restante periodo di prognosi indicato nel certificato.

Le SS.LL., ognuno per la parte di competenza e con le modalità ritenute opportune, sono pregate di attenersi alle direttive sopraindicate e disporre che il contenuto della presente ministeriale sia portato tempestivamente a conoscenza del personale interessato di diritto pubblico che presta, a qualsiasi titolo, servizio presso ciascuna sede periferica e centrale, anche se temporaneamente assente per congedo o altro motivo.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale  
Massimo Parisi